

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 20/06/2024

FATTO

La cliente, stipulato in data 02/05/2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. ***684) con l'intermediario, con montante rate di € 37.920,00, ed un netto ricavo al cedente di € 24.483,96 e con una differenza di € 13.436,04 tra il montante rate a scadere ed il netto ricavo, estinto anticipatamente il finanziamento il 31/05/2023, afferma che dal conteggio estintivo è stato riconosciuto un rimborso commissioni e premi per € 2.042,10, ma reclama il proprio diritto alla riduzione proporzionale - secondo il criterio pro rata temporis - di tutti i costi, oneri e commissioni applicati, anche di natura upfront, in ragione della minor durata del contratto di credito, secondo quanto stabilito dalla CGUE con la nota sentenza "Lexitor". Presentato reclamo all'intermediario in data 30/01/2024, insoddisfatta dell'interlocuzione con esso intercorsa nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro per chiedere il rimborso delle seguenti voci di costo in base al seguente prospetto, con il quale domanda l'importo sopra menzionato, oltre agli interessi, dal giorno dell'estinzione al rimborso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, premesso che la cliente ha sottoscritto il contratto di finanziamento il 02/05/2019 e lo ha estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49 di un piano di ammortamento di n. 120 rate mensili, chiarisce che al paragrafo 3 "Costi del credito" e al successivo paragrafo 3.1 "Costi connessi" del modulo SECCI sono riportati in modo trasparente gli oneri pattuiti come "fissi" e non restituibili in caso di



rimborso anticipato del prestito. Argomenta che le spese di istruttoria riguarderebbero un costo non facente parte del costo totale del credito e, pertanto, né recurring né up front, ossia non rientrante tra i costi che l'art. 125 sexies TUB indica come rimborsabili. Precisamente, si tratterebbe di costo attinente esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla formazione del contratto e come tale prescinde completamente dalla durata effettiva del rapporto. Controdeduce che gli oneri di distribuzione contengono la provvigione corrisposta all'intermediario del credito intervenuto a fronte della prestazione ricevuta e che tale provvigione è stata direttamente ed integralmente versata all'intermediario del credito, come comprovato dalla fattura allegata. Reputa infondata la richiesta della cliente al rimborso di suddetti oneri, anche in ragione dell'ormai intervenuto superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della CGUE, n. 555 del 9/02/2023, nella causa c-555/21 Unicredit Bank Austria. Repita da rigettare la domanda di rimborso di presunte rate mensili versate in eccedenza in quanto non risultano ulteriori somme a credito della cliente e non viene dalla stessa prodotta documentazione volta a provare la richiesta.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto la domanda di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, in relazione a un finanziamento stipulato in data 02/05/2019. Esso è stato estinto anticipatamente al 31/05/2023, dopo la scadenza di n. 49 rate sulle n. 120 totali, come da conteggio estintivo del 15/05/2023, allegato da entrambe le parti. Dal conteggio estintivo sopra riportato risulta una "riduzione dei costi rimborsabili se previsti in contratto" per € 2.042,10, oltre ad uno storno degli interessi non maturati per € 2.686,04. È agli atti quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 23/05/2023.

Al fine di accertare la fondatezza della domanda inoltrata dalla parte ricorrente, occorre premettere che il presente contratto, stipulato nel 2019, ricade nella sfera di applicazione dell'art. 125-sexies TUB nella sua formulazione originaria, come interpretato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("Lexitor") dell'11 settembre 2019, causa C-383/18. Infatti, con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies comma 2 DL n. 73/2021, nella parte in cui si riferisce ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". La Corte, in particolare, ha statuito che "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove...l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Questa posizione è stata confermata dall'art. 27 del d.l. n. 104/23, convertito con legge del 9 ottobre 2023, n. 136, che ha così stabilito: "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento



senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”

L'interpretazione della precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB in senso conforme alla sentenza "Lexitor" era stata avanzata dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, citata dall'intermediario, che viene richiamata anche dalla sentenza della Consulta. Secondo tale decisione, i costi recurring andrebbero calcolati con il criterio della proporzionalità lineare, a meno che le parti non abbiano previsto un criterio diverso; a quelli up front si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Tutto ciò premesso, non meritano accoglimento le eccezioni dell'intermediario relative alla non rimborsabilità dei costi upfront, così come degli oneri di distribuzione, in quanto contenenti la provvigione corrisposta all'intermediario del credito intervenuto, direttamente ed integralmente versata all'intermediario del credito. La Corte di Giustizia, infatti, fa riferimento al parametro del costo totale del credito, che, ai sensi dell'art. 121 f) TUB, include gli interessi e tutti gli altri costi, comprese le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Anche il nuovo testo dell'art. 125-sexies TUB conferma la lettura della sentenza "Lexitor" come riferita a tutti i costi: il 3° comma, inoltre, nel consentire all'intermediario l'azione di regresso verso l'intermediario creditizio, presuppone che tali costi siano retrocessi (per quota) dal finanziatore al cliente e poi recuperati presso il terzo. È evidente, d'altronde, che sul tipo di costi retrocedibili non possa esserci diversità di trattamento fra i contratti stipulati prima e dopo il 25 luglio 2021. Coerentemente con queste premesse, i Collegi sono unanimi nell'argomentare che le scelte organizzative dell'intermediario – come quella di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori - non debbano gravare sul cliente. Tale orientamento è confermato anche nelle ipotesi - come quella in esame - in cui il contratto è stato concluso con l'intermediazione di un agente in attività finanziaria, sulla base di un mandato conferito direttamente dal cliente, di cui, peraltro, in atti non è presente copia (v. Collegio di Milano, decisione n. 12467/2023).

Tutto ciò considerato, il Collegio prende visione delle condizioni economiche e della descrizione degli oneri applicati, nonché delle disposizioni in tema di estinzione anticipata e, ribadendo che legittimato passivo alla restituzione resta l'intermediario che ha confezionato il conteggio estintivo, classifica le spese di istruttoria e di intermediazione come upfront e recurring le Commissioni di gestione, come da contratto (cfr. Collegio di Milano, decisioni n. 4820/23, n. 4819/23, n. 7281/21, n. 7393/2023 e n. 4817/2023).

Applicato, dunque, ai costi upfront il criterio della c.d. "curva degli interessi" e a quelli recurring il metodo pro rata temporis (cfr. Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), si dichiara dovuta alla cliente la seguente somma:

Numero di pagamenti all'anno		12		Quota di rimborso pro rata temporis		59,17%	
Data di inizio del prestito		01/05/2019		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		37,23%	

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				500,00	Upfront	37,23%	186,13	0,00	186,13
Commissioni di gestione				3.451,43	Recurring	59,17%	2.042,10	2.042,10	0,00
Oneri di distribuzione				2.253,00	Upfront	37,23%	838,69	0,00	838,69
				Totale					1.024,82

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 1.025,00, è inferiore a quanto chiesto dalla Cliente (€ 1.628,85) che ha invece applicato il criterio del pro-rata temporis a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Su tale somma sono da calcolare gli interessi legali dalla data del reclamo – e non da quella di estinzione del finanziamento, come richiesto dalla cliente -, data la natura di debito di valuta e la decorrenza dal momento della costituzione in mora.

Non è fondata la richiesta della cliente relativa alla “restituzione di eventuali rate pervenute al Vostro Spettabile Istituto in momenti successivi all'estinzione anticipata e riferite a rate già in essa ricomprese, ed in quanto tali da restituire al cliente”, formulata nel reclamo, cui il ricorso invia integralmente. Tale pretesa, tuttavia, non è supportata da alcuna evidenza probatoria e, quindi, non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.025,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA